

Relazione esplicativa alla Tavola dei Vincoli

La “Tavola dei Vincoli sovraordinati di natura ambientale e tecnica” è parte integrante del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta.

Questa tavola, redatta già in forma completa per l'adozione del piano, è stata successivamente integrata e corretta in fase istruttoria delle osservazioni al piano. Alcune osservazioni, una ulteriore revisione d'ufficio alla tavola e le osservazioni mosse in sede di incontri preliminari alla Conferenza dei Servizi con Provincia e Regione hanno evidenziato la necessità di apportare le integrazioni e le correzioni di cui sopra.

Si è ritenuto necessario inoltre redigere la presente relazione esplicativa per una più corretta comprensione dei vincoli illustrati nella carta e dei relativi riferimenti legislativi e disciplinari.

La tavola n° 12 del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, chiamata “Tavola dei Vincoli sovraordinati di natura ambientale e tecnica” riporta i vincoli sovraordinati di natura ambientale relativi a:

1. Le aree protette, tra le quali:

- 1.1 - Il S.I.R. “Lago di Porta”, già A.N.P.I.L. “Lago di Porta”

2. I beni paesaggistici, tra i quali:

- le aree ex L.1497/39
 - 2.1 – La pineta di via dei Mille
 - 2.2 – La fascia costiera
 - 2.3 – Il viale Apua
- le aree ex L.431/85 e cioè:
 - 2.4 -- la fascia litoranea dei 300m. dal mare
 - 2.5 -- i corsi d'acqua ricompresi negli elenchi previsti dal R.D. n.1775/1933
 - 2.6 -- i boschi e le foreste come definiti dall'art. 2 del D.Lgs n.227/2001

3. I beni culturali, tra i quali:

- I beni vincolati ex L.1089/39 e cioè:
 - 3.1 – i beni immobili notificati

4. I vincoli tecnici, tra i quali:

- 4.1 -- fascia di rispetto Cimiteriale
- 4.2 -- fascia di rispetto Ferroviario
- 4.3 -- fascia di rispetto autostradale
- 4.4 -- fascia di rispetto del Metanodotto
- 4.5 -- fascia di rispetto per pozzi e sorgenti
- 4.6 -- fascia di rispetto per depuratori e discariche
- 4.7 -- fascia di rispetto per il termovalorizzatore
- 4.8 -- fascia di rispetto Doganale
- 4.9 -- fascia di rispetto Demaniale

5. le aree soggette a Vincolo Temporaneo, tra le quali:

- 5.1 -- le aree percorse dal fuoco
- 5.2 – le fasce di rispetto provvisorio da Pozzi e Sorgenti

La tavola riporta inoltre aree non sottoposte a vincoli ma sottoposte a prescrizioni particolari quali:

6. le aree soggette a Prescrizioni Particolari, tra le quali

- 6.1 -- le aree a rischio archeologico
- 6.2 -- fasce di rispetto degli elettrodotti

I vincoli di natura idro-geologica sono riportati a parte nella tavola 14i della sezione idro-geologica del Quadro Conoscitivo del Piano chiamata: “Carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali”. Le tavole n°12 e n°14i sono complementari.

1 Le Aree Protette

1.1 Il S.I.R. 135 “Lago di Porta”

Il Sito di Importanza Regionale (S.I.R.) n.135, già Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.), è istituito con Legge Regionale della Toscana n° 56/2000, “*Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche...*” in attuazione del d.p.r. n° 357/97 e succ. modifi che e identificato nell'allegato alle L.R. 56/00 con il codice IT5110022. Tale S.I.R. Con Del N° 18 del 29/01/2002 è stato individuato come ZPS (Zona a Protezione Speciale) e il suo perimetro è stato esteso al territorio delle due ANPIL (“Lago di Porta” e “Lago e Rupi di Porta”) ad un unico sito denominato “Lago di Porta”, come da perimetrazione dei siti di importanza regionale (S.I.R.) e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n° 79/409/CEE e n° 92/43/CEE, come previsto dalla L.R. 56/2000 con deliberazione C.R. n°6 del 21/01/04.

.....

2 I Beni Paesaggistici

Tutti i “beni paesaggistici” sono soggetti ad **Autorizzazione Paesaggistica**. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

- **vincoli art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (ex. L.1497/39)**

2.1 La pineta di via dei Mille

Area sottoposta a **Vincolo Paesaggistico lett. “C” art. 136 del D.Lgs. 42/2004** che così recita: “complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologiche” (lettera così modificata dall’art. 6 D.Lgs n.157/2006).

Il vincolo è stato istituito con **D.M. 10 Dicembre 1975**, “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di pietrasanta*”, ai sensi della L. 1497/1939 e visto il regolamento approvato con R.D. n.1357/1940.

Tale zona è determinata da una linea immaginaria coincidente con la mezzeria di via Cortona, a partire dall'incontro col limite della zona vincolata con decreto ministeriale 26 marzo 1953 (fascia costiera di Pietrasanta, punto 2.2), prolungata idealmente fino alla mezzeria della strada comunale del Sale, quindi con la mezzeria della strada comunale del Sale fino al prolungamento ideale della mezzeria di via dei Mille ed infine con la mezzeria di via dei Mille fino al limite della zona vincolata col decreto ministeriale predetto.

Il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa; riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende una parte di pineta viva, con piante rigogliose e verdeggianti, fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in località Motrone, che presenta un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

- codice archivio Soprintendenza: 18
- codice vincolo: 7-1976

2.2 La "Fascia Costiera"

Area sottoposta a **Vincolo Paesaggistico lett. "D" art. 136 del D.Lgs. 42/2004** che così recita: "Le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il vincolo è stato istituito con **D.M. 26 marzo 1953**, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta", ai sensi della L. 1497/1939 e visto il regolamento approvato con R.D. n.1357/1940.

Tale zona include tutta la fascia costiera del comune di Pietrasanta limitata a nord dal comune di Forte dei Marmi, a sud dal comune di Camaiore, a ovest dalla battima del mare, a est da una linea distante **1 km.** dal viale Litoraneo.

Il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa, visto che la fascia costiera predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale.

- codice archivio Soprintendenza: 16
- codice vincolo: 94-1953

2.3 Il Viale Apua

Area sottoposta a **Vincolo Paesaggistico lett. "D" art. 136 del D.Lgs. 42/2004** che così recita: "bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il vincolo è stato istituito con **D.M. 23 giugno 1955**, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Apua sita nell'ambito del comune di Pietrasanta", ai sensi della L. 1497/1939 e visto il regolamento approvato con R.D. n.1357/1940.

La zona comprende due fasce di terreno correnti parallelamente ai fianchi del viale Apua, che congiunge la Marina di Pietrasanta al capoluogo del comune omonimo, della profondità di metri 200 (duecento) ciascuna, misurati dall'asse stradale.

Il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa, visto che la zona predetta

costituisce, con il viale Apua, una continua successione di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale delle colline e delle montagne retrostanti all'abitato di Pietrasanta.

- codice archivio Soprinte5u778ocw36endenza: 17
- codice vincolo: 155-1955
- identificativo univoco vincolo: 904685

- **vincoli art. 142 del D.Lgs. 42/2004**
(ex. L.431/85, categorie Galasso)

2.4 la fascia litoranea dei 300m. dal mare

Area sottoposta a Vincolo Paesaggistico ai sensi della **lett. "A" art. 142 del D.Lgs. 42/2004** che così recita: "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di **300 metri dalla linea di battigia**, anche per i terreni elevati sul mare". Vincolo già istituito ai sensi della L.431/1985 (legge Galasso) lett. A.

E' stata assunta come linea di battigia quella indicata dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1: 2000 -edizione 2005- e la fascia profonda 300 mt. da tale linea è stata misurata in proiezione orizzontale. Per il Comune di Pietrasanta tale linea risulta inglobata all'interno della "Fascia Costiera" di 1Km. dal mare già assoggettata alla tutela paesaggistica ai sensi lett. "D" art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

L'individuazione di questa categoria è soggetta, comunque, a variazioni dipendenti da regressioni o trasgressioni della linea di costa riferite, naturalmente, ad archi temporali apprezzabili.

2.5 I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua

Sono sottoposti a Vincolo Paesaggistico ai sensi della **lett. "C" art. 142 del D.Lgs. 42/2004** che così recita: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, **e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna**". Nel Comune di Pietrasanta i corsi d'acqua inclusi negli elenchi sopradetti e quindi soggetti al presente vincolo sono i seguenti:

- | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| - fiume Versilia | n. codice 113 | n. elenco acque pubbliche: LU002 |
| - fosso Tonfano | n. codice 114 | n. elenco acque pubbliche: LU031 |
| - fosso Fiumetto | n. codice 115 | n. elenco acque pubbliche: LU030 |
| - canale del Ferraio | n. codice 161 | n. elenco acque pubbliche: LU034 |
| - canale Valle di Fondo | n. codice 162 | n. elenco acque pubbliche: LU033 |

(il numero di codice è quello utilizzato dalla Provincia di Lucca nel D.C.P. n. 23/1991)
L'identificazione e la perimetrazione delle aree vincolate sopradette deriva da l' "individuazione delle categorie di beni territoriali vincolati ai sensi dell'art. 1 della L.431/1985", realizzata in adempimento ai disposti del D.C.R. n.296/1988 e delle LL.RR. n.52/1982 e 25/1985" dalla Provincia di Lucca e resa ufficiale con Delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 20 Marzo 1991. Le fasce di 150 mt. sono misurate, così come si legge nella relazione allegata alla delibera sopradetta, in proiezione orizzontale a partire dalle

sponde così come determinate dall'acqua nelle piene ordinarie o dal piede esterno degli argini là dove questi esistono.

2.6 Boschi e Foreste

Area sottoposta a Vincolo Paesaggistico ai sensi della **lett. "G" art. 142 del D.Lgs. 42/2004** che così recita: *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*. Vincolo già istituito ai sensi della L.431/1985 (legge Galasso) lett. G.

Il presente vincolo sussiste comunque, ope legis, ovunque esista una formazione vegetazionale che corrisponde alla definizione di "bosco o foresta" espressa dal suddetto D.Lgs n.227/2001 e successivamente dalla **L. R. n. 39 del 21 marzo 2000 "Legge forestale della Toscana"** all'**art.3**, che si riporta di seguito:

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete
2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
5. Non sono considerati bosco:
 - a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
 - b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
 - c) le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

La *"Tavola dei Vincoli sovraordinati di natura ambientale e tecnica"* riporta quindi tutte le aree che, sulla base del Quadro Conoscitivo del P.S., corrispondono alla definizione di cui sopra. Tale base conoscitiva non è comunque sufficientemente approfondita per definire con esattezza tutte le aree boscate comunali; essa non esclude quindi la possibilità, laddove dimostrata da documentazione adeguata, dell'esistenza o meno di ulteriori aree o di una perimetrazione differente da quella cartografata. Il vincolo, infatti, sussiste là dove c'è un "bosco" così come definito dalla legislazione.

Il Piano paesaggistico regionale o il Regolamento Urbanistico potranno in seguito apportare maggiori contributi alla definizione di tali perimetri senza che ciò costituisca variante al piano strutturale.

E' importante ricordare che la trasformazione dei boschi è soggetta oltre che ad autorizzazione paesaggistica anche all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

N.B.:Non sono comprese tra i beni elencati nei punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e quindi non sono sottoposte al relativo vincolo paesaggistico le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate nel P.R.G.C. come zone A e B;

.....

3 I Beni Culturali

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art.10 D.Lgs. 42/2004). Tutti i "beni culturali" sono soggetti ad **autorizzazione del soprintendente**. L'autorizzazione è rilasciata secondo la disciplina di cui all'art. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 .

3.1 I Beni Immobili Notificati

I beni immobili notificati sono i beni sottoposti a Vincolo ai sensi dell' **art. 10 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio** ,che così recita: "*Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 (Dichiarazione dell'Interesse Culturale), le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1*". Vincolo già istituito ai sensi della L.1089/1939.

I beni notificati sono quindi le cose immobili non appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante e che per questo motivo sono state dichiarate di Interesse Culturale, tale dichiarazione è stata notificata ai possessori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 42/04 e trascritta nei relativi registri della Soprintendenza. Rientrano nell'elenco dei beni notificati sopradetti tutti quelli già notificati ai sensi della L.1089/39 e del D.Lgs. n.490/99 (art. 128 del D.Lgs. 42/04).

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad **autorizzazione del soprintendente** nei modi e nei tempi definiti dall'art. 21 e 22 del Codice ed è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al

soprintendente. La demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione sono subordinati ad autorizzazione del Ministero;

Nel Comune di Pietrasanta sono Beni Immobili Notificati, così come risulta dai registri della Soprintendenza ai beni culturali, quelli di seguito elencati:

- La **Chiesa di S. Agostino** “Fabbrica detta Opera Laicale”, in piazza del Duomo-
n.archivio vincoli LU36 data provv. originario 08/05/1976 legge orig. Di tutela 1089/39
- **Casa dell'inventore E. Barsanti**
n.archivio vincoli LU45 data provv. originario 18/08/1955 legge orig. Di tutela 1089/39
- **Palazzo Panichi**, in piazza Duomo
n.archivio vincoli LU91 data provv. originario 14/09/1928 legge orig. Di tutela 364/09
- **Immobile in via Mazzini angolo p.za Duomo n.39-40-41**
n.archivio vincoli LU264 data provv. originario 19/12/1991 legge orig. Di tutela 1089/39
- **Villa Barsanti**
n.archivio vincoli LU329 data provv. originario 27/08/1993 legge orig. Di tutela 1089/39
- **Farmacia dell'Ospedale**, in via Martiri di S. Anna
n.archivio vincoli LU347 data provv. originario 29/11/2001 legge orig. Di tutela 490/99
- **Rocchetta di Porta Pisana**, in piazza G. Carducci
n.archivio vincoli LU347 data provv. originario 24/07/1924 legge orig. Di tutela 364/09
- **Villa “La Coloreda” ed annesso parco**, in via Croce Verde
n.archivio vincoli LU170 data provv. originario 21/02/1991 legge orig. Di tutela 1089/39
- **Complesso della Chiesa del SS. Salvatore e convento di S. Francesco**, in via dei Frati
n.archivio vincoli LU171 data provv. originario 04/02/1993 legge orig. Di tutela 1089/39
- **Torre medicea del Salto della Cervia**
n.archivio vincoli LU92 data provv. originario 19/07/1977 legge orig. Di tutela 1089/39
- **Zona di rispetto alla Torre medicea del Salto della Cervia, Rupi di Porta**
n.archivio vincoli LU92A data provv. originario 04/10/1977 legge orig. Di tutela 1089/39

.....

4 I Vincoli Tecnici

4.1 La “Fascia di rispetto Cimiteriale”

La fascia di rispetto cimiteriale ha una larghezza di **50m** ed è tracciata con proiezione orizzontale dai muri perimetrali del cimitero ai sensi Del. C.C. n.35 del 01/07/2003 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 della L.166/2002.

4.2 La “Fascia di rispetto Ferroviario”

La fascia di rispetto ferroviario ha una larghezza di **30m** ed è tracciata con proiezione orizzontale dalla rotaia più esterna ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 753/80.

4.3 La “Fascia di rispetto Autostradale”

La fascia di rispetto autostradale ha una larghezza di 60m fuori dai centri abitati e 40m. dentro ai centri abitati ed è tracciata con proiezione orizzontale dal “ciglio” o “arginello” (definizione da D.M. del 05/11/2001) oppure dalla mezzera del fosso di guardia (in ogni caso il limite più vincolante). Tale limite è tracciato in ottemperanza al Nuovo Codice della Strada (N.C.D.S), di cui al D. Lgs. 285/92 e 360/93.

4.4 La “Fascia di rispetto del Metanodotto”

La fascia di rispetto del metanodotto ha una larghezza di **12 m** ed è tracciata con proiezione orizzontale dal tracciato della linea ai sensi del D.M. 24/11/84.

4.5 La “Fascia di rispetto per Pozzi e Sorgenti”

La fascia di rispetto per pozzi e sorgenti è di tutela assoluta ed ha un raggio di **10m**; è tracciata con proiezione orizzontale dal centro del pozzo o della sorgente ai sensi della **Del.C.C. n.88 del 07/04/1998**

4.6 La “Fascia di rispetto per Depuratori e Discariche”

La fascia di rispetto per depuratori e discariche ha una larghezza di **100m.** ed è tracciata con proiezione orizzontale dal perimetro degli impianti in ottemperanza al **Disp. M.LLPP del 04/12/77**

4.7 La “Fascia di rispetto per il Termovalorizzatore”

La fascia di rispetto per il termovalorizzatore ha una larghezza di **200m.** ed è tracciata con proiezione orizzontale dal perimetro dell' impianto in ottemperanza al **D.C.R. n.88 del 07/04/98**

4.8 Il “Limite Doganale” e la fascia di rispetto da esso

Il limite doganale corrisponde alla linea di battigia o meglio alla linea su cui si infrangono le onde. La fascia di rispetto da esso, individuata per salvaguardare l'accesso al mare dalla terraferma, è tracciata dall'ultima via prima del limite ed il limite stesso in ottemperanza all' art. 19 del Dlgs. 374/90. Nel comune di Pietrasanta tale via corrisponde al viale a mare e

comprende il marciapiede lato mare. Tutti gli interventi realizzati all'interno della fascia di rispetto doganale sono sottoposti ad Autorizzazione doganale.

4.9 Il "Limite del Demanio Marittimo" e la fascia di rispetto da esso

Il limite del Demanio Marittimo corrisponde al limite dell'arenile e corre lungo il viale a mare. La fascia di rispetto da esso ha una larghezza di **30m.** ed è tracciata con proiezione orizzontale dal limite stesso verso l'entroterra in ottemperanza del "Codice della Navigazione". **capitaneria di porto**

.....

5 Le Aree soggette a Vincolo Temporaneo

5.1 Le "Aree Percorse dal Fuoco"

Su tali aree vige il **vincolo temporaneo** ai sensi della **L. n. 353 del 21-11-2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"**, (ex. L. 47/1975).

Le prescrizioni per queste aree sono definite nella **L. R. n. 39 del 21 marzo 2000 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"** di cui si riporta parte dell'art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all' articolo 70 bis *comma 2 della presente legge*

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell' articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Per ogni incendio avvenuto nel Comune viene prodotto un "foglio notizie incendi" dal comando stazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -corpo forestale dello

stato- di Pietrasanta che riporta in sé tutte le indicazioni relative alla zona percorsa dal fuoco ed alle modalità e tempistiche dell'incendio stesso. Sulla base di questa documentazione ogni anno viene redatto o aggiornato il "Catasto degli incendi boschivi", sulla base del quale è stata riportata la perimetrazione delle aree interessate da incendio della carta dei vincoli e su questa la datazione per ciascuna area dell'incendio, tale datazione è necessaria per desumere la validità del vincolo temporaneo. L'individuazione riportata sulla carta dei vincoli non esclude quindi la possibilità, dell'esistenza di ulteriori aree vincolate ai sensi del presente vincolo ma non ancora inserite in carta. Il vincolo, comunque, sussiste là dove c'è stato un incendio. E' importante ricordare che, ad ogni aggiornamento del catasto sopradetto, prima di aggiungere le nuove aree incendiate l'ente preposto pubblica con affissione all'albo pretorio l'elenco delle stesse per 30 giorni, entro i quali i proprietari o gli aventi diritto possono presentare osservazioni o richieste.

5.2 Le "Fasce di rispetto provvisorio da Pozzi e Sorgenti"

Su tali aree vige il **vincolo temporaneo** ed ha un raggio di **10m**; è tracciata con proiezione orizzontale dal centro del pozzo o della sorgente ai sensi della **Del.C.C. n.88 del 07/04/1998**

.....

6 Le Aree soggette a Prescrizioni Particolari

Le "aree soggette a prescrizioni particolari" **non sono aree soggette a vincolo.**

6.1 Le "Aree a Rischio Archeologico"

Le "aree a rischio archeologico" non sono aree soggette ad alcun tipo di vincolo (né archeologico né paesaggistico) ma aree soggette ad una procedura particolare definita dalle norme di Piano Strutturale del Comune e perfezionata da quelle del Regolamento Urbanistico dello stesso.

I perimetri di tali aree derivano da quelli che lo studio archeologico condotto per il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale definisce come “aree a potenziale rischio archeologico” e che sono stati prodotti a seguito dell’analisi della distribuzione dei ritrovamenti archeologici sul territorio su ampia scala. Sono vaste aree nelle quali lo studio di cui sopra riconosce l’opportunità, in occasione di lavori che comportano escavazioni, di dare preventiva comunicazione all’ente di competenza.

I tempi, i modi e i casi nei quali sia necessaria tale comunicazione sono definiti, in accordo con la Soprintendenza Archeologica, dalle norme del Regolamento Urbanistico.

Tali aree, malgrado siano state definite nello studio archeologico per il Quadro Conoscitivo come “aree a potenziale ritrovamento archeologico” non hanno nessuna correlazione con le “aree di potenziale ritrovamento di materiale archeologico” definite dall’art. 73 del Piano Territoriale di Coordinamento” della Provincia di Lucca approvato con Del.C.P. n.189 del 13/12/2000.

6.2 Le “Fasce di Rispetto dagli Elettrodotti”

Sono aree subordinate a una verifica dei livelli di esposizione alle onde elettromagnetiche.

Ai sensi dell’art. 4 del DPCM 8/7/2003 nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

In attuazione di tali obiettivi di qualità il D.M. 29/05/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, vengono definiti ambiti di rispetto riferiti alla determinazione delle D.P.A. (*distanza di prima approssimazione*) fornite direttamente dagli enti gestori. Tali distanze considerano il vincolo più cautelativo determinato dalla proiezione a terra dell’estensione massima laterale della superficie a 3 μ T intorno ai conduttori, per cui è comunque possibile superare il vincolo della proiezione a terra richiedendo all’ente gestore il calcolo esatto tridimensionale nel punto di interesse.

E’ necessario tenere presente che nell’eventualità di “casi complessi”, contemplati dall’articolo 5.1.4. del D.M. 29/05/2008, dovranno essere osservate particolari cautele, richiedendo al gestore le A.P.A. (*aree di prima approssimazione*).

Aggiornato al 25.01.2012